



L'esercizio della libertà religiosa in carcere, tra garanzie di sicurezza e finalità rieducative: l'esperienza islamica

di Alberto Fabbri *

Abstract: The rapid change that has affected the relevant issue of the imprisoned population professing the Islamic religion arises troublesome situations. The fundamentalist proselytism and jihadist radicalisation have compelled prison administration to monitor the phenomenon to prevent risk events or stop any related process.

However, this monitoring activity risks undermining the full realisation of freedom of worship right within the penal institutions.

The research intends to grasp and deepen some aspects of the phenomenon, to evaluate the effectiveness of the policies implemented in order to combine expressions of worship, security and re-educational purposes.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'appartenenza religiosa. – 3. Radicalizzazione. – 4. I luoghi di culto. – 5. Assistenza spirituale. – 6. Le comunità religiose di appartenenza. – 7. Prime conclusioni.

1. Introduzione

La realtà carceraria rappresenta un terreno particolarmente sensibile per analizzare l'evoluzione attuale degli aspetti legati all'esercizio del diritto alla libertà religiosa, non solo nella dimensione che interessa la sfera pratica, che richiama l'assistenza religiosa e la frequenza di spazi dedicati al culto, ma anche negli elementi legati all'appartenenza religiosa come carattere di identità del soggetto in un ambito di affiliazione e adesione.

* Professore associato di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo». Contributo sottoposto a doppio referaggio cieco (*double blind peer review*); versione definitiva ricevuta il 6 dicembre 2021.



Il quadro che cercheremo di delineare parte da un dato evidente, quello di un rapido mutamento che ha interessato la realtà carceraria sul fronte della popolazione che professa la religione islamica, anche in rapporto al fenomeno del proselitismo fondamentalista e della radicalizzazione jihadista. Questo processo ha indotto l'amministrazione ad adottare una serie di misure di monitoraggio del fenomeno e di prevenzione delle azioni di rischio, anche per far cessare eventuali processi attivi.

Tuttavia, l'attività intrapresa, aggravata dal periodo pandemico, rischia di offuscare il pieno esercizio della libertà di culto all'interno degli istituti.

2. L'appartenenza religiosa

Un primo punto di analisi riguarda le modalità adottate dall'istituto di pena nella gestione della dichiarazione di appartenenza religiosa manifestata da un detenuto. La necessità di tutelare la sua identità richiede l'attivazione di un processo preventivo, utile a cogliere la rilevanza che l'identità religiosa assume all'interno della struttura carceraria, e quali effetti produce per l'apparato stesso un'appartenenza religiosa chiaramente esplicitata.

Va premesso che il regolamento penitenziario dispone che nella cartella personale del detenuto/internato, venga ad essere indicata la religione di appartenenza, qualora espressa¹. La questione diventa particolarmente sensibile per la rilevanza che negli ultimi anni ha assunto negli istituti carcerari il fenomeno del proselitismo fondamentalista e della radicalizzazione jihadista, di matrice isla-

¹ Art. 26 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* (d'ora in avanti «regolamento»). La procedura di rilievo del credo di appartenenza, di competenza dell'ufficio matricola, presenta finalità statistiche e pratiche. Infatti, l'indicazione acquisita permette alla direzione di valutare eventuali incompatibilità con altre persone detenute, nell'uso degli spazi e nello svolgimento dei diversi servizi e di organizzare al meglio altre esigenze (come il vitto, l'esposizione di simboli in cella o l'uso di particolare vestiario) legate alla religione.



mica. Infatti, gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e successivamente gli attentati di Madrid, del 2004 e di Londra del 2006, e da ultimo Barcellona nel 2017, hanno fatto emergere, in maniera preponderante, la questione della portata del terrorismo di matrice religiosa, con particolare attenzione agli ambienti che sono risultati più adatti a svolgere opere di indottrinamento e a reclutare proseliti.

Le carceri rappresentano un luogo ideale per lo svolgimento di attività di reclutamento (Sbraccia 2017)² nel momento in cui, in quanto spazi sociali ristretti, vengono ad acuirsi una serie di elementi come le stesse condizioni detentive inadeguate, il maltrattamento e il sovraffollamento, insieme alla sub-cultura carceraria. Questi aspetti non favoriscono un'adeguata attenzione verso quelle necessità detentive in chiave prospettica, anche per gli ambiti legati ad una salvaguardia delle proprie identità; la religione interviene in questo spazio di disagio, per appagare in chiave estremista il desiderio di affermazione. Queste circostanze hanno indotto negli ultimi anni le autorità ad avviare tutta una serie di monitoraggi per comprendere la condizione in cui versano gli istituti e indicare, nei primi approfondimenti sul tema, le strategie da adottare per far fronte alle crescenti criticità.

I dati raccolti³, indicano un crescente coinvolgimento non solo dei detenuti condannati per reati di terrorismo o estremismo di natura politica-religiosa, e dei detenuti per reati non estremisti, ma che hanno già legami con gli ambienti estremisti, ma sempre più dei detenuti per reati minori, reati violenti e ed altri reati; la loro condizione diviene particolarmente sensibile a causa del sovraffollamento nelle celle, della promiscuità degli spazi e della tendenza da parte della comunità islamica presente in carcere a imporre la sharia (legge islamica) come regola di condotta; in questo quadro, nella lista di attori e convenuti, vi è la necessità di

² Parlamento europeo, Risoluzione del 5 ottobre 2017, n. 46, reperibile in www.europarl.europa.eu.

³ *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *Quaderni Istituti Superiore di Studi Penitenziari*, n. 9, 2012, in particolare pp. 39 e 110 ss.; a partire dall'anno 2010 l'amministrazione penitenziaria, ha avviato una capillare attività formativa del personale della Polizia penitenziaria, per meglio comprendere gli indicatori del processo di radicalizzazione. Successivamente tale attività è stata estesa anche ad altri ruoli, come i funzionari giuridici pedagogici, assistenti sociali, esperti psicologi, compresi insegnanti e personale sanitario, cfr. *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, anno 2019, in www.giustizia.it.



includere anche coloro che assumono un ruolo di figure di contatto con la realtà comunitaria esterna, in particolare gli imam o i mediatori culturali.

La dimensione del fenomeno ha permesso di promuovere e realizzare strumenti operativi⁴ che aiutassero a cogliere la natura dei fatti e a comprendere quali elementi dovessero essere coinvolti⁵ per fornire risposte adeguate ed efficaci al fenomeno.

Le azioni adottate negli istituti di pena sul fronte della lotta alla radicalizzazione e gli strumenti adottati per ridurre gli ambiti di coltura, devono comunque salvaguardare il diritto dei soggetti detenuti e internati di professare liberamente il proprio credo religioso e di farne propaganda, così come il diritto a vedersi riconosciute e adeguatamente rispettate le proprie appartenenze e identità, anche religiose⁶.

Il grado di allerta che nelle carceri sta assumendo il fenomeno dell'estremismo di matrice religiosa, può favorire, anche nello spazio pubblico, un'errata percezione della religione islamica come ideologia estremista (Campanini 2016)⁷, agevolato dall'alto numero di islamici interessati⁸, con conseguenze sul fronte del diritto individuale alla libertà religiosa e dello stesso sistema carcerario.

⁴ Il modello è rappresentato dalla *Scheda sul manuale in tema di radicalizzazione*, realizzato nel 2009 dalla Commissione internazionale Austria - Francia - Germania, in www.giustizia.it.

⁵ L'amministrazione penitenziaria ha particolarmente investito sulla formazione del personale penitenziario, con attenzione alla sistemazione dei detenuti estremisti, alla pratica religiosa, all'accesso e formazione degli imam, alla preparazione dell'uscita dal carcere, adottando precisi protocolli sulla rilevanza che assumono gli indicatori della radicalizzazione.

⁶ L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario, istituito con legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, afferma che «1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione». L'art. 26 stabilisce che «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto».

⁷ In questa dinamica un cammino di conversione non può essere identificato con una radicalizzazione. Infatti, una conversione in carcere, proprio per la particolarità dell'ambiente, può essere legata ad un normale ordine religioso, come punto di arrivo di un percorso fideistico, o come ordine secolare, in cui le motivazioni del gesto risiedono su ragioni sociali, come mezzo per poter entrare in una comunità e condividere i problemi che insorgono nella vita quotidiana intramuraria.

⁸ Sono circa 400 i detenuti sottoposti a monitoraggio, in www.giustizia.it.



Saggi

Gli effetti del pregiudizio e della discriminazione verso colui che esprime o non esprime la propria appartenenza alla religione islamica in entrata in istituto, sono già evidenti stando ai numeri che l'amministrazione penitenziaria fornisce. Infatti, nel 2017, su di una popolazione carceraria di circa 58.000 persone, il 12.4% del totale (7200), proveniva da paesi a prevalenza islamica. Tuttavia, il 26.3% del totale (15.250) non dichiarava di appartenere ad alcuna fede religiosa. Considerato che il dato comprende anche coloro che si dichiarano atei, si ritiene che almeno 5500 detenuti abbiano volontariamente omesso di esprimere e dichiarare la propria identità religiosa (Paterniti Martello 2018). Le ragioni sono da ricondurre prevalentemente ad un timore legato alla dimensione pratica, per non essere già sottoposto ad accertamenti particolari o subire un monitoraggio continuo sulle modalità di vivere la fede⁹.

Di conseguenza si può diffondere la percezione e la consapevolezza tra la popolazione carceraria, in particolare di fede islamica, che la religione, declinata comunque all'interno di una dimensione pluralista, non venga ad essere colta come elemento positivo¹⁰, in grado di assumere finalità rieducative, a cui liberamente ancorarsi nei momenti di particolare difficoltà; piuttosto come condizione a cui rinunciare non solo nella sua modalità di manifestazione esteriore, ma anche come elemento identitario di appartenenza, per una quotidianità meno esposta e più ordinaria, attuata nella relazione con gli altri detenuti e internati, e con le stesse autorità carcerarie.

Gli aspetti presi in considerazione sono proiettati verso una dimensione maggiormente legata alla religione islamica, ma evidenti ripercussioni si verificheranno su tutti gli ambiti legati al fenomeno religioso.

⁹ Il già citato manuale del 2009 richiama alcuni indicatori della radicalizzazione, tra cui la pratica della religione, la routine quotidiana, l'organizzazione della cella, la vita privata, l'apparenza esterna, la comunicazione con le persone dentro e fuori l'istituto/comportamento sociale, i centri di interessi/consumo dei media, i commenti sugli eventi politici e infine il comportamento verso le autorità.

¹⁰ L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario afferma che «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia», comma così sostituito dall' art. 11, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.



Il timore è reale, e conseguenze sono legate anche al ruolo che la religione, in quanto elemento che contribuisce a formare la personalità umana, è chiamata a svolgere nell'ambiente del carcere. Infatti, la dimensione religiosa, con le sue modalità di esercizio, di manifestazione e appartenenza, se correttamente garantita e salvaguardata, rappresenta un valido strumento per promuovere un benessere personale e ambientale in grado di calamitarsi solo sulla dimensione individuale/collettiva, lasciando ai margini gli episodi di radicalizzazione e di imposizione della legge islamica all'interno delle cinte murarie.

Questo processo, per una sua ampia efficacia deve muoversi su due traiettorie. La prima legata alla de-radicalizzazione, adottando gli opportuni strumenti tesi a isolare le potenziali cause e prevenire le condizioni più favorevoli per la diffusione di un fondamentalismo di stampo religioso. La seconda traiettoria investe direttamente la dimensione normativa, attraverso una corretta applicazione delle disposizioni ordinamentali e regolamentative sulle modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa, incrementando la dotazione degli strumenti utili per un corretto esercizio del diritto e garantendo il pieno rispetto del pluralismo di stampo religioso.

3. Radicalizzazione

Un secondo aspetto interessa la condizione detentiva applicata negli istituti, e in che misura la stessa è in grado di limitare la possibilità riconosciuta ai detenuti di esercitare il proprio credo. Il richiamo coinvolge le categorie che l'amministrazione penitenziaria ha adottato, a partire dal 2009, in relazione al fenomeno della radicalizzazione, per meglio incasellare i diversi soggetti coinvolti o coinvolgibili, e, conseguentemente, agli strumenti impiegati per farvi fronte. Le categorie utilizzate dei c.d. terroristi, dei c.d. *leader* e dei c.d. *followers* (Milani e Negri 2018)¹¹,

¹¹ La differenza si basa sul grado di contatto del detenuto con il fenomeno della radicalizzazione, partendo da coloro che sono stati condannati per reati di terrorismo, per arrivare a coloro che, detenuti per altri reati, possono essere facilmente influenzabili.



Saggi

servono per catalogare i detenuti in base ai diversi gradi di rischio in relazione al contatto con il radicalismo e l'ideologia jihadista; le stesse divisioni devono essere intese insieme alla previsione di tre diversi livelli di allerta, alto, medio e basso¹², per promuovere un monitoraggio che tenga conto del livello in cui il soggetto è stato inserito.

Problemi possono sorgere in relazione al trattamento penitenziario previsto per le diverse categorie.

In particolare, nell'impostare il nuovo circuito di Alta Sicurezza¹³, nel sottocircuito AS2¹⁴ vengono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, inclusi gli estremisti per reati di natura politico-religiosa e la condizione a cui sono sottoposti li pone in una condizione di isolamento non solo con gli altri inclusi nel sottocircuito, ma anche verso la restante parte dei detenuti dell'istituto.

Proprio la matrice religiosa che diventa lo spartiacque operativo, potrebbe indurre l'amministrazione penitenziaria a evitare, o a limitare arbitrariamente e in modo discrezionale, ogni manifestazione religiosa del soggetto. La situazione risultava ancora più precaria nella prima fase di applicazione della circolare, al tempo in cui il personale di Polizia penitenziaria non aveva ancora ricevuto quella formazione fondamentale capace di fornire «ai discenti idonei indicatori per riconoscere un eventuale processo di radicalizzazione e nozioni di cultura islamica,

¹² La divisione serve per promuovere un'analisi del fenomeno da parte del Nucleo investigativo Centrale, con una cadenza dei dati che interessano i soggetti inclusi nelle diverse categorie, mensile per la prima, bimestrale per la seconda e all'occorrenza per la terza, quando si verificano significativi nuovi elementi.

¹³ Cfr. Circolare DAP n. 3619/6069 del 21 aprile 2009; Circolare 0093040/2015 dell'11 marzo 2015, in *www.ristretti.it*.

¹⁴ Nella *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia, anno 2019* risultavano sottoposti all'AS2 84 detenuti, di cui 52 per reati di terrorismo internazionale di matrice islamica. Dato che si mostra in leggera flessione alla data del 31.12.2020, quando si conteggiano 79 soggetti iscritti al circuito AS2, di cui 46 legati al terrorismo islamico. L'amministrazione indica che sono 389 i detenuti monitorati per rischio radicalizzazione e terrorismo internazionale, a fronte di 739 controlli di prevenzione e sicurezza a rischio radicalizzazione, cfr. *Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941*, n.12, in *www.giustizia.it*.



che aiutassero il personale a discernere tra richieste legittime, legate alla religione, e richieste pretestuose che si prestavano a possibili strumentalizzazioni»¹⁵.

4. I luoghi di culto

Adeguate attenzione in questo percorso, deve essere riservata al luogo di culto, per cogliere quale importanza assume la disponibilità di uno spazio per pregare in una condizione detentiva, e se possa esistere un criterio concordato con le parti interessate per l'uso di ambienti utili a consentire l'esercizio di attività religiose.

La pratica del culto rientra a pieno titolo tra i modi di esercizio del diritto alla libertà religiosa che l'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti ed internati¹⁶. La fonte normativa costituzionale, all'art. 19, nell'indicare quel «tutti», rappresenta il fondamento su cui poggia tutto l'apparato carcerario, ma la volontà di rimarcare questo aspetto, presuppone tutta una serie di obblighi in ambito carcerario che permettano la reale applicazione del diritto. Il primo obbligo è in capo allo Stato, il quale deve predisporre all'interno degli istituti luoghi riservati e adatti al culto.

L'indicazione precisa e puntuale nella norma alla obbligatoria presenza di «almeno» un cappellano cattolico in ogni istituto, per assicurare la celebrazione del rito del culto cattolico, fornisce le condizioni per una disponibilità di uno spazio esclusivo per il solo culto cattolico.

Il quadro normativo penitenziario attuale risente di una impostazione storica-ordinamentale fondata su di una religiosità cattolica dominante (Cardia 1992)¹⁷;

¹⁵ *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia, anno 2019*, p. 10 ss.

¹⁶ Art. 26: «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è adetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti».

¹⁷ L'articolo 173 del regolamento esecutivo del 1931 includeva «il tenore di vita del detenuto nelle funzioni religiose» tra gli elementi di valutazione della condotta del detenuto.



tuttavia nella necessità di garantire un pluralismo religioso all'interno della struttura obbligatoria, ha promosso e favorito la presenza contemporanea di spazi per il culto anche per le altre fedi. Il legislatore non ha ritenuto necessario eliminare la stabilità esclusiva di ambienti alla Chiesa cattolica, ma ha aperto alla disponibilità di spazi per il culto ancorché non stabili né esclusivi, in cui sia permesso in orari concordati, l'esercizio degli atti di culto, individuali e/o collettivi.

Va ricordato che l'art. 50 del regolamento penitenziario dispone che «è consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità»; il limite dell'esercizio del culto religioso nel non esprimersi in comportamenti molesti per la comunità, dimostra la volontà di far ricorso a margini più oggettivi e meno strumentalizzabile da chi voglia svolgere azioni di mero disturbo.

Le parole espresse dal Ministro della giustizia Bonafede in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 hanno riaffermato il percorso già tracciato per quanto attiene all'attività religiosa, sulla quale «resta ferma, da parte dell'amministrazione penitenziaria, la costante attenzione nell'assicurare a tutti i detenuti, di qualunque fede, la possibilità di praticare il proprio culto, ove possibile anche mettendo a disposizione appositi locali»¹⁸. Tuttavia, per i culti non cattolici la celebrazione dei propri riti risente comunque di una impostazione che, proprio per il modello adottato, si caratterizza per la eccezionalità della concessione di spazi, che, lo ricordiamo, prende avvio sempre su esplicita richiesta dei diretti interessati¹⁹.

I dati di cui disponiamo per comprendere meglio il fenomeno dell'uso di spazi per il culto, forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), rilevano ancora una forte presenza di cattolici, che rappresentano la maggioranza

¹⁸ Sintesi della *Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12*, in www.giustizia.it.

¹⁹ L'art. 116 del regolamento dispone che «I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza».



della popolazione carceraria (circa il 55% su una popolazione che raggiunge le 60.000 unità), seguita a distanza dai musulmani, che si fermano al 12%, con gli ortodossi, in forza del loro il 4.3%, e con i fedeli delle altre religioni che si attestano tutte sotto l'1%.

Nei 200 istituti penitenziari presenti sul territorio, si censisce almeno una cappella cattolica, con relativo cappellano, mentre evidenti carenze si registrano per la disponibilità di luoghi esclusivi per l'esercizio del culto diverso da quello cattolico. La direzione penitenziaria indica che sono stati censiti almeno 70 spazi che vengono riservati in maniera non esclusiva, ma momentanea, ai musulmani, in particolare nella giornata del venerdì. Infatti, ad una lettura attenta del dato, gli spazi indicati nascono con una destinazione diversa e vengono adattati alla necessità religiosa, trattandosi di teatri, salette per la socialità, passeggi per le ore d'aria, biblioteche, in cui il corredo liturgico viene di volta in volta portato e poi tolto.

In una situazione diversa vengo a trovarsi i detenuti/internati che professano la religione ortodossa. Salvo la possibilità di disporre di spazi polivalenti, non si esclude una libera²⁰ concessione da parte dei cappellani dei luoghi cattolici, per permettere di esercitare il culto in pieno spirito ecumenico.

Infine, per gli altri culti la stanza personale diventa spesso il solo luogo in cui esprimere il proprio culto in modo individuale, tralasciando la dimensione comunitaria e collettiva per difficoltà organizzative.

In questo quadro va tenuto in rilievo il disposto normativo che non prevede la presenza di ministri di culto per inoltrare una richiesta all'amministrazione penitenziaria di disponibilità di idonei locali utili per esercitare il culto, dando così rilevanza alle esclusive esigenze personali espresse dalla popolazione carceraria²¹ rispetto ad una dimensione più strutturata, in cui verrebbero discriminate quelle religioni che presentano una organizzazione non verticistica.

²⁰ L'art. 58 del regolamento nell'indicare che «per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso», attribuisce una corrispondenza chiara tra rito cattolico e cappella.

²¹ Così l'art 58 del regolamento penitenziario: «Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali».



La rilevanza che assume il luogo di culto in uno spazio ristretto riflette ed esprime diverse aspettative, nel diventare uno spazio proiettato all'esterno, nel quale una comunità può manifestare la propria fede. La pienezza dell'azione si evidenzia nella esclusività del luogo, in cui la stessa appartenenza diventa condizione identificativa dell'ambiente, dimensione non riproducibile in un luogo assegnato momentaneamente, anche se riconfermato settimanalmente nella assegnazione.

5. Assistenza spirituale

La modalità con cui viene garantita l'assistenza spirituale, richiama il processo attivato per l'individuazione dei ministri di culto che possono accedere in questi spazi, o di coloro che sono chiamati a svolgere un'attività di supporto spirituale ai ristretti²².

Il passaggio avvenuto solo nel 1986²³, dal riconoscimento di una «facoltà» all'acquisizione del «diritto» di ricevere l'assistenza religiosa in carcere per gli appartenenti a religioni diversa dalla cattolica, segna a livello normativo una condizione fondamentale, nel concedere agli internati le stesse possibilità di azione, pur adottando procedure diverse per conseguire il medesimo risultato.

Sul presupposto di un'assistenza religiosa assicurata a tutti, a prescindere dalla fede che il soggetto ha eventualmente dichiarato all'atto dell'ingresso in istituto nella sua cartella personale, per il culto cattolico è prevista la presenza di un cappellano in tutti gli istituti, mentre per tutti gli altri culti, l'accesso dipende dalla condizione giuridica della confessione di appartenenza.

²² I dati forniti dalla Direzione generale detenuti e trattamento, aggiornati al 15 gennaio 2020, indicano che sono 1505 i ministri di culto autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari, di cui 876, appartenenti a culti con intesa, e 609 senza intesa, così ripartiti; Varie Chiese evangeliche 82, Islamici 43, Testimoni di Geova 504.

²³ Art. 8 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, intervenuto sul quarto comma dell'art. 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354.



Saggi

Se a fondamento della relazione con lo Stato c'è una intesa, con la sua legge di approvazione, trovano applicazione le disposizioni che vi sono indicate (ordinariamente la confessione compila un elenco con i nomi di coloro che per la stessa sono ministri di culto, e lo fornisce al Ministero dell'interno, aggiornando il documento), senza che siano richieste particolari autorizzazioni per l'entrata negli istituti. Tuttavia, i ministri indicati, non sono presenti stabilmente negli istituti e la loro presenza avviene su richiesta avanzata dal detenuto.

Diversamente per quelle confessioni senza intesa, potranno aver accesso nello stabile solo i ministri di culto che abbiano ricevuto un nulla osta *ad personam* rilasciato dall'Ufficio Politiche dei culti e relazioni esterne del Ministero dell'interno²⁴.

Questa modalità, indicata dal sesto comma dell'articolo 58 del regolamento²⁵ ha subito una evoluzione dalla sua prima comparsa nel precedente regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario del 1976²⁶, nel quale si stabiliva che i ministri di culto di cui si doveva avvalere la Direzione dell'istituto fossero quelli «indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'Interno»²⁷. Il contesto normativo di cornice ha visto nel corso degli anni la firma con le confessioni tradizionali di diverse intese, nelle quali veniva disciplinata anche la modalità di individuazione dei ministri di culto, lasciando in una sorta di limbo la condizione relativa alle confessioni prive di intese. Questa situazione di criticità venne evidenziata nella circolare del

²⁴ È tuttora vigente, infatti, il r.d. n. 289 del 1930 nella parte in cui dispone che «I ministri dei culti ammessi nello Stato possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari».

²⁵ «La direzione dell'istituto al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, [...] si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno».

²⁶ D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, *Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

²⁷ Così l'art. 55, comma 8, Reg. esec. 1976: «La Direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'Interno».



Saggi

1997²⁸ in cui si motivava l'assenza di un elenco di ministri di culto musulmani presso il Ministero dell'Interno, per la mancanza «di una struttura unitaria rappresentativa dell'islamismo in Italia» tale da impedire «qualsiasi ipotesi di accordi che comprenda l'intera confessione». Al fine di soddisfare le «sempre più frequenti istanze di detenuti islamici», si evidenziava la procedura corretta: la Direzione penitenziaria, una volta individuato il ministro di culto, avrebbe dovuto indicarne, all'Ufficio centrale detenuti e trattamento, le generalità «ovvero l'organizzazione cui lo stesso aderisce». Il nominativo sarebbe stato quindi trasmesso al Ministero dell'Interno per «acquisire il parere di rito», il quale se positivo, avrebbe poi permesso alla stessa Direzione il rilascio dell'autorizzazione all'accesso agli istituti.

Il successivo regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario del 2000 ha solo preso atto della presenza di intese, ovviamente diverse da quelle con la Chiesa cattolica, facendo esplicito riferimento a quanto in esse disposto, lasciando comunque al Ministro dell'Interno la competenza ad indicare i ministri di culto idonei. Nella circolare del 2002²⁹ si ribadisce la procedura evidenziata nella circolare del 1997, e si evince che l'indicazione del Ministero dell'interno, Direzione generale degli Affari di culto, si esprime, come già indicato, in un nulla osta sulla base delle indicazioni ricevute dalle prefetture e dalle questure interpellate. In particolare, nella circolare si pone l'accento sul fatto che il nulla osta non presenta carattere permanente, e neppure per un periodo di tempo determinato, dovendo essere rinnovato «di volta in volta», dopo accurati accertamenti, e che la comunicazione al Dipartimento (DAP) deve contenere, oltre al nominativo anche l'«organizzazione di appartenenza». La circolare richiedeva anche l'invio di «un elenco aggiornato dei ministri di culto islamici che a qualsiasi titolo frequentavano gli istituti dei rispettivi territori di competenza», specificando anche «la Moschea o, comunque, la comunità islamica di appartenenza».

²⁸ Circolare 6 maggio 1997, n. 5354554, Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio IV, Divisione III.

²⁹ Circolare del 2 gennaio 2002, n. 508110, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio IV, Divisione III.



Saggi

Da segnalare, infine, la proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 (presidente prof. Glauco Giostra). Il testo è interessante per la parte relativa all'assistenza religiosa, nella quale la Commissione oltre a confermare la presenza in ciascun istituto di almeno un cappellano addetto, indica la necessità di garantire «la presenza dei ministri di culto, dei rappresentanti accreditati o delle guide di culto delle altre confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato»³⁰. La proposta avvicina alla figura obbligatoria del cappellano, quella dei rappresentanti accreditati e delle guide di culto, sul presupposto di intese o accordi. Il linguaggio usato riflette bene l'evoluzione delle figure che sono chiamate a svolgere una assistenza in carcere, includendo sotto un'unica fattispecie i soggetti che possono svolgere una attività di assistenza religiosa e anche spirituale, ampliando lo spettro del personale coinvolto.

La norma regolamentativa, tuttavia, indica, sempre al sesto comma dell'articolo 58, una ulteriore possibilità per l'individuazione di soggetti che potrebbero svolgere in carcere attività di «assistenza», «anche fuori dai casi suindicati», facendo ricorso a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma della legge. L'articolo richiamato dell'ordinamento, stabilisce che «sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore».

Il legislatore ha voluto insistere particolarmente sulla finalità e sugli obiettivi che intendono essere perseguiti anche da soggetti diversi.

In questo modo «attraverso questa strada l'assistenza religiosa sfrutta un passaggio più agevole e flessibile, perché meno soggetto a vincoli centralizzati e di

³⁰ Reperibile in <https://archiviopcd.dirittopenaleuomo.org/>.



Saggi

ordine amministrativo-burocratico (il processo è in questo caso gestito dal singolo istituto, che si rapporta al Magistrato di sorveglianza competente)»³¹.

Anche sull'aspetto funzionale, legata a questa implementazione, si corre il rischio che si verifichi una trasposizione dal piano dell'assistenza spirituale a quello molto più ampio, e rispondente a logiche diverse, dell'intervento sul trattamento.

Va segnalato che la circolare del 2002, nel richiedere l'elenco dei ministri di culto già operativi presso gli istituti, domandava anche di indicare «la forma normativa dell'autorizzazione all'ingresso in istituto (autorizzazione del Ministero dell'Interno o art. 17 ord. penit.)», dimostrando di considerare come unico soggetto giuridico l'operatore che frequenta l'istituto di pena, indipendentemente dalle modalità procedurali con le quali ha avuto accesso ai locali.

Sul punto è intervenuto il DAP con circolare del 2010, nel rilevare la prassi per la quale «i soggetti autorizzati ad incontrare i detenuti quali assistenti volontari (*ex art. 78 ord. penit.*) ovvero come mediatori culturali (ai sensi dell'art. 35 reg. esec.) svolgono di fatto le funzioni di ministri di culto». Il documento nel riconoscere «la maggior tutela delle prerogative di ciascuna figura professionale e religiosa» conferma la procedura di accesso di coloro che svolgono funzioni di natura strettamente religiosa, i quali sono necessariamente soggetti a nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno, attraverso il percorso indicato dall'art. 17, comma 2, ord. penit., «senza alcuna possibilità di procedure alternative».

La circolare intende chiaramente scindere la dimensione funzionale, legata o meno alla prestazione di natura strettamente religiosa, da quella procedurale. Il documento chiarisce che la figura religiosa deve comunque possedere il nulla osta, indipendentemente dalla modalità con la quale entra in carcere. Diversa la posizione per coloro che sono chiamati a svolgere un'opera di risocializzazione dei detenuti, per i quali vale la procedura prevista dall'art. 17 comma 2, ord. penit.

³¹ CSPA, Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular Society, *Assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio, Rapporto di ricerca*, ottobre 2012, in <http://cspa.uniroma2.it>, p. 51. In questo ambito operano anche gli operatori carcerari volontari, cfr. padovanet.it, 16/01/2021. Sul volontariato penitenziario *ex artt. 17 e 78 dell'ordinamento penitenziario*, si veda la scheda esplicativa riassuntiva in www.giustizia.it.



Saggi

Sotto questo aspetto un importante contributo è stato fornito con il *Protocollo d'intesa per favorire l'accesso di mediatori culturali e di ministri di culto negli istituti penitenziari*, sottoscritto il 5 novembre 2015, tra il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII) (Fabbri 2015)³². La novità risiede nella ricerca degli strumenti migliori per dare appagamento ad un fedele islamico che si trova ristretto in carcere, nel promuovere una collaborazione che tende a dare il giusto valore ai soggetti coinvolti.

Il Protocollo sembra introdurre un'interazione non solo rispetto alla dimensione nella quale inserire l'assistenza etico-religiosa, cioè il momento rieducativo con quello dell'esercizio dei diritti, ma anche rispetto alla figura chiamata a svolgere questo compito.

Lo stesso Protocollo, proprio per la sua specificità, nel disciplinare una situazione particolare, ha inteso catalogare le figure che svolgeranno questa mansione per i detenuti di fede islamica identificando il ministro di culto con lo stesso imam e il mediatore interculturale (Paone e Vignali 2021).

A sostegno di questa impostazione normativa possiamo considerare la procedura adottata dall'Amministrazione penitenziaria, nel valutare i soggetti che a qualunque titolo frequentano gli istituti penitenziari, rispetto alla qualifica con la quale accedono. Come già affermato nella circolare del 2002, in cui si chiede l'invio dell'elenco degli aventi accesso, chiamandoli genericamente «ministri di culto islamici», si intende creare una uniformità dei soggetti, a prescindere dalla forma normativa con la quale sono autorizzati all'ingresso.

Nel condividere questo modello, il Protocollo tuttavia non fa alcun riferimento al comma 6 dell'art. 58 reg. esec.³³, nel quale si riconosce alla Direzione dell'istituto, per assicurare l'assistenza religiosa, il ricorso a quanto disposto

³² Per il testo del Protocollo v. nel sito www.giustizia.it, sezione strumenti, categoria Protocolli.

³³ Il Protocollo non menziona neppure l'art. 68 del reg. esec. che disciplina la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.



dall'art. 17 ord. penit.³⁴, equiparando di fatto i ministri di culto agli operatori per la risocializzazione dei detenuti, o ancora meglio, l'assistenza spirituale e l'istruzione, o la celebrazione dei riti ad una azione di reinserimento sociale *tout court*.

Ciò che emerge dal Protocollo mostra l'essenza della religione islamica, nella quale gli aspetti religiosi non possono essere relegati ad una dimensione strettamente privata, ma investono l'agire sociale e pubblico della persona. Nel suo essere, il fedele deve poter vivere la propria fede non solo nel momento statico della detenzione, ma anche in una proiezione che lo porta in continuo contatto con la comunità di appartenenza, nell'aiutarlo in un percorso riabilitativo che possa sostenerlo anche una volta fuori dalla struttura segregante.

In questo modo diventa difficile scindere e perimetrare gli spazi di azione tra le attività che esplicitano le loro finalità solo internamente e quelle attività che invece sono di promozione e di formazione per il tempo nel quale il destinatario farà ritorno nella società. Lo stesso vale per le figure che sono chiamate a prestare assistenza ai detenuti islamici per le quali si crea una classificazione giuridica (ministri e mediatori) che serve solo a identificare il genere di ruolo svolto, pur nella convergenza dell'attività che viene prestata ai detenuti.

Proprio il sistema di reclutamento aperto, confermato dal Protocollo, mira a ovviare a queste difficoltà procedurali per garantire un servizio di assistenza in carcere³⁵.

Il modello assunto dal Protocollo, nel distinguere i ministri di culto dai mediatori culturali, sembra rispettare le funzioni che sono richieste a ciascuna delle due figure, anche nelle procedure che devono essere adottate per consentire un accesso presso gli istituti penitenziari.

³⁴ Proprio l'inciso «anche fuori dei casi suindicati», riafferma bene l'autonomia nella scelta del percorso da intraprendere da parte della Direzione, per la quale i due percorsi sono entrambi fattibili, sulla base dei tempi e delle necessità anche espresse dai detenuti.

³⁵ Nelle linee di azione degli «Stati generali sull'esecuzione penale» 2015, e di costituzione e integrazione del Comitato degli esperti, la questione degli «Stranieri ed esecuzione penale» viene inserita nel Tavolo di lavoro n. 7.



Saggi

La circolare n. 0406462 del 2016³⁶, utile ad accordare per questa fase sperimentale le diverse esigenze attive, degli internati e delle comunità religiose di afferenza, indica una procedura unitaria, che prevede un rilascio del nulla osta da parte del Ministro dell'interno, a prescindere dalla figura considerata. Il procedimento adottato assume rilevanza in considerazione della realtà islamica che non si presenta solo come religione, ma si esprime anche come struttura culturale e culturale (Branca 2000), sulla base del Protocollo che non entra nel merito delle competenze che sono attribuite nel realizzare il servizio in carcere.

Il percorso di uniformità delle figure che, a diverso titolo, sono chiamate a svolgere un'assistenza in carcere, non deve tuttavia distogliere l'attenzione dalle figure esclusive e non sostituibili di coloro che forniscono una assistenza propriamente religiosa ai detenuti. Infatti, la conformità delle diverse figure prima richiamate, se da un lato permette una maggior partecipazione di soggetti esterni che possono diventare ponti di collegamento con la realtà sociale, dall'altro snatura e sviscerisce il ruolo e la funzione propria dei ministri di culto, espressione del diritto all'esercizio del culto con l'ausilio esclusivo di un referente del proprio culto.

6. Le comunità religiose di appartenenza

Per completezza è necessario, infine, un breve richiamo alle procedure previste per favorire e promuovere un contatto tra il soggetto detenuto o internato e la comunità religiosa di appartenenza.

L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario non lascia dubbi sulla necessità di garantire ai soggetti ristretti i contatti con l'ambiente esterno³⁷, come processo inserito all'interno di un'azione rieducativa finalizzata alla promozione del reinserimento sociale dei condannati e degli internati.

³⁶ Circolare n. 0406462 del 2 dicembre 2015, *Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e L'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII)* del DAP.

³⁷ Art. 1, secondo comma della l. 26 luglio 1975, n. 354: «Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati».



Per ambiente esterno si intende tutta la realtà che è si trova al di fuori del carcere, quella dimensione ordinaria nella quale ogni soggetto vive e si realizza. La comunità religiosa rientra, dunque, a pieno titolo nella fattispecie, come spazio potenzialmente idoneo a svolgere un ruolo rilevante, insieme agli altri ambienti, non solo nel mantenere un contatto con il soggetto detenuto, ma anche come dimensione in grado di accompagnare il detenuto nel suo percorso di reinserimento sociale una volta uscito dal carcere.

L'art. 17 dell'ord. richiama alle potenziali figure che potrebbero essere coinvolte nel conseguire la finalità del reinserimento sociale dei condannati e dei detenuti, equiparando le «istituzioni o associazioni pubbliche e private», agli stessi privati nel promuovere un'azione rieducativa che si focalizza più sul risultato che si vuole perseguire, piuttosto che sul mezzo, privato o pubblico, individuale o collettivo, che viene ad essere coinvolto.

La norma promuove l'attivazione di questo percorso non solo in capo agli enti esterni, come ovvio, ma impone alla stessa amministrazione carceraria di promuovere azioni tese a sollecitare la partecipazione dei soggetti richiamati, anche attivandosi per organizzare momenti utili per favorire il coinvolgimento di esterni³⁸.

I contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia, lo ricorda l'ordinamento penitenziario all'art. 15, sono parte del trattamento stesso, come elementi che contribuiscono a reinserire il detenuto o internato nella «società libera»³⁹.

Tuttavia, l'importanza che assume la dimensione esterna, rileva non solo nella fase di uscita del detenuto, in quella che si caratterizza come periodo del dopo, ma anche durante la stessa permanenza all'interno del carcere. La necessità di non

³⁸ A titolo di esempio possiamo citare il Polo Universitario Regionale, operativo presso la Casa di Reclusione di Fossombrone (PU), per permettere ai detenuti di iscriversi all'Università di Urbino e di essere seguiti nello studio attraverso il "Servizio Studi Universitari".

Nel luglio 2015 è stato siglato un primo protocollo che ha permesso l'attivazione del progetto, ampliato nell'aprile 2017 con l'ingresso nel partenariato dell'Ufficio del Garante per i Detenuti della Regione Marche. Nel corso del 2020 risultano iscritti 21 detenuti, per 9 corsi di laurea.

³⁹ Così si esprime l'art. 17 dell'ordinamento penitenziario.



Saggi

interrompere il filo che unisce il soggetto che si trova momentaneamente ristretto, con la realtà nella quale era inserito, mostra tutta la funzione rieducativa della pena, perché lascia comunque aperto uno spazio che può essere riempito e valorizzato liberamente, secondo le volontà e gli interessi del soggetto.

Questo processo ha inizio nella stessa «esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti dei cittadini stranieri»⁴⁰, in cui le difficoltà linguistiche e le differenze culturali possono essere affrontate facendo ricorso alle autorità consolari dei rispettivi paesi dei soggetti interessati, anche attraverso l'intervento di operatori di mediazione culturale, i quali opereranno in sinergia con la comunità religiosa di appartenenza.

La questione si sposta anche sul soggetto che necessariamente è chiamato a ricoprire la funzione di avviare, e successivamente garantire, il contatto tra colui che si trova momentaneamente ristretto e la realtà esterna.

Tralasciando di considerare in questa analisi i rapporti con la famiglia rispondenti a dinamiche proprie, per la dimensione religiosa e quella sociale, l'ordinamento promuove una serie di figure che si prestano a svolgere diverse funzioni; infatti l'ordinamento indica «tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera», senza nessuna catalogazione del soggetto interessato.

Sul fronte regolamentare il richiamo è agli «operatori di mediazione culturale»⁴¹, senza dimenticare gli assistenti religiosi, nelle persone dei ministri di culto e dei cappellani.

Dal punto di vista delle possibilità che sono previste per favorire i contatti con la realtà esterna, il modello che viene proposto non è monolitico e permette di

⁴⁰ Così l'art. 35 del regolamento penitenziario. Da rilevare l'indicazione della norma alle convenzioni con gli enti locali o con le organizzazioni di volontariato, per promuovere una politica di certezza utile a conferire stabilità e utilità all'intero processo.

⁴¹ Art. 35 del regolamento penitenziario.



disporre degli strumenti più efficaci per rispondere alla necessità espressa dal detenuto o ritenuta utile dalla direzione carceraria per avviare convenzioni o collaborazioni.

Sul fronte religioso il modello adottato con la Convenzione DAP-UCOII, potrà essere proposta anche ad altre realtà religiose che presentano difficoltà nel reperire coloro che possono essere identificati come ministri di culto. Alcune criticità potrebbero sorgere nel caso di trasferimento dei soggetti ad altri istituti, in cui peso ponderato dovrebbe avere la necessità di mantenere i contatti con la comunità di appartenenza.

7. Prime conclusioni

Da questa breve analisi, appare evidente come la direzione che ha assunto il sistema carcerario a partire dalla riforma del 1975, sia chiaramente indirizzata verso una condizione sempre più inclusiva, con particolare attenzione verso gli elementi che contribuiscono alla realizzazione della funzione rieducativa.

Lo sforzo che è stato profuso ha interessato le singole fattispecie, indicate tra gli elementi del trattamento all'art. 15 dell'ordinamento, cercando di colmare quei vuoti operativi che ne impedivano o ne ostacolavano la piena efficacia.

Contemporaneamente si è dato avvio ad una azione di coordinamento e monitoraggio dei diversi componenti, per favorire risposte adeguate alle diverse istanze avanzate e debitamente considerate e promosse durante la permanenza del soggetto in carcere.

Per la condizione di nostro interesse, l'aspetto religioso si presenta come dimensione rilevante e utile nel contribuire a realizzare la personalità umana, e come elemento di socializzazione interna ed esterna al carcere; in particolare nell'ultimo decennio la religione può assumere un ruolo decisivo nella lotta alle derive fondamentaliste ed estremiste, se debitamente espressa e valorizzata.

Tuttavia, il mondo carcerario, riflette bene il multiculturalismo e il pluralismo religioso che caratterizza la dimensione sociale, anche nel contenere ed esprimere ricevere tutte le problematiche che si generano e si manifestano.



Saggi

La ristrettezza perimetrale e la necessità di garantire una tutela particolare dell'ordine pubblico/sicurezza, amplia notevolmente quelle criticità che potrebbero essere risolte per prassi, e di conseguenza acuisce quelle delusioni legate ad aspettative legittime se non trovano adeguate risposte⁴².

In questo processo il rischio è legato ad un ritardo da parte della amministrazione penitenziaria centrale a fornire gli strumenti utili per affrontare le diverse problematiche accorse, favorendo così l'avvio di procedure interne ai singoli istituti penitenziari che tentano di colmare, per prassi, le lacune di sistema.

L'impostazione che vede una presenza stabile dell'assistenza per i detenuti e internati cattolici nelle forme delle cappelle e dei cappellani⁴³, ha mostrato il suo limite nel momento in cui la realtà musulmana si mostra presente in carcere in modo evidente e non trascurabile e richiede di poter esercitare il proprio diritto alla libertà religiosa anche con la messa a disposizione di idonei locali.

Ripensare il modello carcerario sul fronte della disponibilità di luoghi per il culto, considerato sempre lo spazio definito, significherebbe eliminare il certo, le cappelle e i cappellani, per proporre uno spazio condiviso dalle diverse confessioni religiose in cui la condivisione eliminerebbe l'esclusività che ogni fede religiosa richiede.

Stante il ruolo sempre più sociale ricoperto dai cappellani, i quali sono diventati quasi mediatori culturali e le cappelle come ambiente aperto e sempre meno esclusivo, anche considerata la maggioranza cattolica dei detenuti ed internati, la questione è stata affrontata dall'amministrazione penitenziaria attraverso un percorso bilaterale, con la parte maggiormente coinvolta, quella islamica. Il tema ad oggetto è stato quello dell'assistenza religiosa declinata sotto diverse figure, l'imam, il mediatore culturale o l'assistente, con la finalità di permettere a diversi

⁴² Solo per citare l'organizzazione del pasto serale nel mese del ramadan o la disponibilità di un vitto conforme con il proprio credo.

⁴³ In tempo di pandemia si è dovuto anche dare precise indicazioni sulla ripresa delle celebrazioni liturgiche all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del Protocollo siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'interno il 7 maggio 2020, cfr. Circolare DEP 21 maggio 2020 n. 0172924.



Saggi

soggetti di poter accedere in carcere in modo più celere per accrescere l’offerta di assistenza religiosa/spirituale e favorire il sostegno religioso e morale.

L’attenzione e il potenziamento della dimensione individuale di vivere la fede con un interlocutore sempre più presente, anche a scapito della portata collettiva e comunitaria all’interno di uno spazio per il culto, al fine di non accrescere la discriminazione anche verso le fedi “di minoranza”, richiederà all’amministrazione penitenziaria di estendere agli altri rappresentanti religiosi il modello di collaborazione, per mantenere quel fondamentale equilibrio tra esigenze di sicurezza ed il pieno esercizio della libertà di religione.



Bibliografia

Angeletti, S. (2018), *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 24.

Branca, P. (2000), *I musulmani*, Bologna: il Mulino.

Campanini, M. (2016), *Il discorso politico dell'islamismo radicale. Tra modernità e post-modernità*, in *Teoria politica*, 6.

Consorti, P., M. Morelli (cur.) (1993), *Codice dell'assistenza spirituale*, Milano: Giuffrè.

Consorti, P. (1993), *L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano*, in P. Consorti, M. Morelli (cur.), *Codice dell'assistenza spirituale*, Milano: Giuffrè, p. 4 ss.

Capasso, S.I. (2016), *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 16.

Cardia, C. (1992), *Stato e confessioni religiose*, Bologna: il Mulino, p. 149 ss.

Cascini, F. (2012), *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari – La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, IX, p. 35 ss.

Dalla Torre, G. (1987), *Evoluzione della disciplina sull'assistenza spirituale tra continuità ed innovazione*, in R. Coppola (cur.), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano: Giuffrè.

Ende, W., U. Steinbach (cur.) (1993), *L'islam oggi*, Bologna: Dehoniane.

Fabbri, A. (2015), *L'assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il modello del protocollo d'intesa: prime analisi*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 3, p. 71.

Falzone, F. (2015), *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *Archivio penale*, 3.



Franceschi, F. (2001), *L'assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia giuridica» da parte dell'Amministrazione dello Stato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, II, p. 74.

Franzoni, V. (2016), *L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, in *Diritto e Religioni*, Parte I, pp. 290-296.

Fuccillo, A. (cur.) (2014), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Torino: Giappichelli.

Gennaro, R.M. (2008), *Religione in carcere*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, p. 80 ss.

Kepel, G. (2000), *Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Roma: Carocci.

Madera, A. (2012), *Le pratiche religiose nelle comunità segreganti*, in S. Domianello (cur.), *Diritto e religioni in Italia, Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale culturale*, Bologna: il Mulino, p. 201.

Milani, D., A. Negri (2018), *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la previsione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 23, p. 8 ss.

Musselli, L. (2007), *Islam, diritto e potere*, in *Il Politico*, 2, p. 37 ss.

Olivito, E. (2015), *“Se la montagna non viene a Maometto”. La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *Costituzionalismo.it*, 2 («I diritti dei detenuti»), p. 5;

Palma, A. (2019), *L'assistenza spirituale e la tutela del diritto di libertà religiosa nelle strutture segreganti*, in *www.salvisiuribus.it*.

Paone, S., C. Vignali (2021), *La mediazione linguistica e culturale. Il carcere mondo di culture*, in *Rapportoantigone.it*.

Paterniti Martello, C. (2018), *Radicalizzazione e libertà di culto*, in *Un anno in carcere. XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in *www.antigone.it*.



Saggi

Paterniti Martello, C. (2019), *Corpo e anima: la libertà di culto nelle carceri italiane*, in *Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in www.antigone.it.

Redaelli, M. (2003), *Il fondamentalismo islamico*, Firenze: Giunti;

Santoro, R. (2010), *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), dicembre.

Sbraccia, A. (2017), *Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente idealizzato*, in *Antigone*, 1, p. 175 ss.

Zaccariello, A. (2016), *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere, (I parte)*, in *Giustizia e sicurezza*, III, p. 47 ss.

Zambelli, S. (2001), *La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere*, in *QDPE*, agosto, 2, p. 455.